

In carta libera a sensi dell'art.40 legge 16 giugno 1927 n.1766.

IL R. COMMISSARIO

Cron.N. 849

per la liquidazione degli usi civici con sede in Bologna, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nella procedura di sistemazione dei beni e diritti di uso civico del Comune di Lizzano in Belvedere in prov.di Bologna.

Visti gli atti - osserva:

La Giunta degli Arbitri del circondario di Vergato, con sentenza 13-20 ottobre 1892, in corrispettivo dell'abolizione dei diritti di uso civico, assegnava singolarmente alle varie frazioni del Comune di Lizzano in Belvedere (Monteacuto, Pianaccio, Lizzano, Vidiciativo, Chiesina, Rocca e Gabba-Grecchia) delle zone pascolive e boschive di demanio universale, giusta le estensioni e identificazioni risultanti dalla relazione del perito giudiziale ing. Borgognoni, richiamata come parte integrante della sentenza stessa.

Segui, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, la costituzione dei Consorzi Utilisti per ciascuna delle frazioni, meno per Gabba - Grecchia, attesa l'esiguità dei suoi beni. I detti Consorzi e il Po-

*Conf. foto*

destà per la frazione che ne era sprovvista, procedettero alla prescritta dichiarazione dell'esistenza dei rispettivi domini collettivi, in seguito alla quale questo Commissariato intraprese la procedura di riordinamento.

Nel corso di essa si provvide innanzi tutto a risolvere d'ufficio, in via contenziosa, una vertenza tra il Comune di Lizzano in Belvedere ed i Consorzi di Vidiciatico e di Chiesina - Rocca circa l'appartenenza di una zona di Ett.123.08.38, nonché altra vertenza fra i due Consorzi suddetti relativa al godimento dei beni rispettivi. Con sentenza 12-17 agosto 1927 fu deciso che la zona di cui sopra appartiene in proprietà esclusiva patrimoniale al Comune, escluso ogni diritto dei Consorzi, e che i terreni in contesa tra le due frazioni estesi Ett.381.79.84, appartengono esclusivamente agli Utilisti di Chiesina Rocca, senza che su di essi competa diritto alcuno agli abitanti di Vidiciatico.

Essendosi per effetto di questo giudicato aggravati i contrasti già esistenti tra le frazioni, e prevedendosi che la permanenza dei Consorzi si sarebbe addimostrata dannosa agli interessi delle singole popolazioni, il Ministero dell'Economia Nazionale, su proposta di questo Commissariato, con suo decreto 21

maggio 1928, decretò la ~~la~~ soppressione dei Consorzi stessi, trasferendo l'amministrazione dei loro patrimoni e la rappresentanza degli utilisti al Comune di Lizzano in Belvedere.

Ripreso il corso della procedura amministrativa, con ordinanza 26 luglio 1932, fu nominato un istruttore demaniale in persona del geom. Ferruccio Mazzini, con incarico di individuare esattamente le zone assegnate dalla Giunta d'Arbitri a ciascuna frazione, di eliminare eventuali errori incorsi nella decisione del 12 - 17 agosto 1927, di definire eventuali contestazioni di possesso e di iscrizioni catastali con privati, di accertare le usurpazioni dei terzi, di proporre le assegnazioni all'una o all'altra delle categorie dell'art. II della legge.

Presentata la relazione istruttoria, dopo averne disposto il deposito con tutte le altre formalità prescritte dall'art. 30 del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, furono emessi i seguenti provvedimenti:

1) Ordinanza 6 ottobre 1934, con la quale fu ordinata la reintegrazione, a favore delle singole frazioni interessate, di Ett. 3.17.19, abusivamente detenuti da privati.

2) Ordinanza 18 ottobre 1934 con la quale fu dato atto del rilascio di Ett. 2.97.25, avvenuto in via

amiche-vole durante le operazioni d'istruttoria, da parte di altre undici ditte che ne avevano l'illegittimo possesso.

3) Ordinanza 23 ottobre 1934, approvata con decreto Reale 6 dicembre successivo, con la quale fu dichiarata legittimata a favore di Amadori Celeste ed altri la partita di terreno contrassegnata nel catasto rustico di Lizzano in Belvedere col n.74 b del foglio 53, della superficie di Ett.0.23.10 e della rendita catastale di L.3.93, di riconosciuta spettanza alla frazione capoluogo, mediante imposizione del canone annuo di L.3.32, corrispondente al capitale di affrancazione di L.83.

Per tutte le disposte reintegrazioni e legittimazioni fu provveduto alle volture e alle trascrizioni richiedendone i competenti uffici.

4) Decreto 8 dicembre 1934, con il quale furono assegnate alla categoria a dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766, sì come convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, i seguenti terreni, costituenti il compendio terriero di ogni singola frazione, in conformità alle assegnazioni della Giunta d'Arbitri e agli accertamenti istruttori:

Per la frazione Monteaauto Ett. 147.97.99

147 97 99

Per la frazione Pianaccio Ett. 284.72.52

" Lizzano " 51.58.90

" Vidiciatico " 87.83.48

" Rocca e Chiesina " 733.55.32

Gabba e Greccia " 2.56.12

In totale " 1308.24.33

5) Decreto 17 dicembre 1934, pubblicato a norma di legge, col quale fu dichiarato copetere ai frazionisti capi famiglia di ciascuna delle frazioni, limitatamente ai beni della frazione cui essi appartengono:

1. il diritto di tagliare ed ammassare<sup>la</sup> legna necessaria ai bisogni famigliari;
2. il diritto di pascolo con ogni genere di animali e senza limitazione di tempo, su tutte le terre frazionali per il soddisfacimento dei bisogni della propria azienda domestica; escluso il diritto di ripartizione sulle quantità residue.

Con lo stesso decreto fu demandato al Comune di provvedere alla compilazione del regolamento di uso civico, ai sensi e per gli effetti del Reg. 26-2 - 1928 n.332.

Nella sistemazione dei beni di demanio del Comune di Porretta Terme si accertò che in quel territorio esiste un bosco denominato "Promiscua" sul quale esercitavano il pascolo oltre che gli abitanti di detto Comune, anche quelli dei comuni finitimi di Lizza-

no in Belvedere e di Granaglione. Si eseguì la procedura di scioglimento della promiscuità, che, dopo una lunga prativa di carattere amministrativo, si concluse con l'accordo dei tre rappresentanti degli enti interessati nel senso che si dovesse addivenire alla divisione dell'immobile in parti uguali. La divisione però <sup>non</sup> avvenne perchè l'utilità che i Comuni ne avrebbero conseguita, in relazione al valore del bosco, non avrebbe compensato le spese di una perizia. Fu perciò proposta la dichiarazione di alienabilità, che il Ministero accolse con decreto 23 aprile 1938, disponendo che il prezzo della vendita fosse ripartito in parti uguali fra i tre comuni ed investito in titoli, come di norma e di legge.


Non risulta che nel Comune di Lizzano esistano altri beni soggetti a riordinamento.

P.Q.M.


dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Lizzano in Belvedere ed ordina l'archiviazione dei relativi atti.

Bologna 5 marzo 1942 XX

IL R. COMMISSARIO



Il Segretario



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Lì 18 maggio 1942 XX

Si certifica che il presente decreto di chiusura delle operazioni demaniali in questo Comune, è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 1° al 30 aprile 1942 XX senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE


F° illeggibile

V° Il Commissario Prefettizio.

F° illeggibile.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mangano', with a long horizontal flourish extending to the right.